



COMUNE DI SAN GIULIANO TERME
Provincia di Pisa

REGOLAMENTO DEI SERVIZI
SCOLASTICI E DEGLI INTERVENTI IN
MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 27 ottobre 2011, n.96.

REGOLAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI E DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO

CAPO I

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, in conformità con la normativa nazionale e regionale vigente, disciplina i seguenti servizi ed interventi volti a rendere effettivo il diritto all'apprendimento e all'istruzione, fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo:

- ❖ servizio di trasporto scolastico;
- ❖ servizio di refezione scolastica;
- ❖ sussidi e agevolazioni per il diritto allo studio;
- ❖ esenzioni per particolari condizioni di disagio socio-economico.

2. Nel rispetto del linguaggio di genere, i sostantivi o gli aggettivi che nel testo compaiono al maschile s'intendono declinati anche al femminile, come previsto nel Piano d'azione per la parità di donne e uomini nella vita locale e regionale, approvato dall'Amministrazione comunale.

CAPO II

ART. 2 - IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

1. Il Comune eroga il servizio di trasporto direttamente e/o avvalendosi di soggetti terzi, nel rispetto delle normative vigenti.

2. Il Comune, ogni anno scolastico, preso atto delle domande di servizio pervenute entro la data di scadenza fissata con avviso pubblico, stabilisce i piani organizzativi del servizio, gli orari ed i percorsi dei mezzi di trasporto in base al numero dei richiedenti, alla residenza di questi ultimi ed alla loro assegnazione presso i vari plessi scolastici del territorio comunale.

3. I richiedenti residenti in località non raggiunte dai mezzi adibiti al trasporto scolastico possono godere di facilitazioni e/o agevolazioni di viaggio, nella misura e nei modi di volta in volta stabiliti dal dirigente competente in funzione delle specifiche esigenze dello studente e della complessiva organizzazione del servizio.

4. Durante la fase di predisposizione dei piani organizzativi, l'Amministrazione valuta le richieste e le proposte formulate dalle istituzioni scolastiche del territorio.

I piani organizzativi, nel limite dei mezzi e delle risorse disponibili, perseguono:

- a) la realizzazione degli indirizzi programmatici del Consiglio Comunale;
- b) la soddisfazione della domanda di servizio espressa dai residenti in abitazioni isolate o in aree periferiche, purché non servite dal trasporto pubblico locale;
- c) la promozione e la salvaguardia della libertà del cittadino nell'esercizio della scelta dell'offerta formativa. A tale scopo il servizio è previsto anche in caso di frequenza di scuola privata convenzionata, posta nel territorio comunale, purché sia la più vicina alla residenza dell'alunno;
- d) la garanzia dell'efficacia, efficienza ed economicità del servizio, attraverso la ricerca d'intese con le istituzioni scolastiche utili a contenere i costi d'esercizio e a ridurre i percorsi e tempi di viaggio. Pertanto si dovrà:
 - d.1) favorire l'iscrizione alla scuola pubblica più vicina alla propria residenza;
 - d.2) fissare i percorsi dei mezzi di trasporto ed i punti di fermata contemperando l'utilità degli utenti alla esigenza di gestione efficiente ed economica del servizio.

ART. 3 - DESTINATARI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

1. Sono ammessi a fruire del servizio gli alunni frequentanti le scuole pubbliche d'infanzia, primarie e secondarie di primo grado residenti nel Comune. Compatibilmente con l'organizzazione complessiva del

REGOLAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI E DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO

servizio, sono ammessi gli alunni residenti iscritti presso scuole private locali, purché esse non abbiano finalità di lucro e siano riconosciute dallo Stato. Il servizio di trasporto scolastico è erogato previa richiesta della direzione scolastica stessa.

2. Il Comune, prima di erogare il servizio, accerta l'assenza di finalità di lucro della scuola privata richiedente acquisendo copia dello statuto sociale e dell'ultimo bilancio consuntivo, procedendo quindi alla stipula di apposita convenzione.

ART. 4 - ACCESSO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO.

1. Il genitore dell'alunno che intenda avvalersi con regolarità del servizio di trasporto scolastico presenta domanda servendosi degli appositi moduli, entro i termini di scadenza previsti dall'avviso pubblico e, comunque, non oltre il termine di scadenza per l'iscrizione alla scuola prescelta. Eventuali domande presentate dopo la scadenza, o nel corso dell'anno scolastico, potranno essere accolte se compatibili alle esigenze organizzative del servizio.

2. Il genitore sottoscrive, unitamente alla domanda d'iscrizione, una dichiarazione preventiva in forza della quale si riconosca al Comune il diritto di agire, nelle forme stabilite dalle leggi vigenti, per il recupero delle somme dovute in caso d'inadempimento. In difetto di tale dichiarazione la domanda è respinta.

3. La richiesta di servizio è valida per l'intero anno scolastico e si rinnova tacitamente, salvo disdetta scritta del genitore, fino al passaggio dell'utente all'ordine scolastico superiore. La disdetta ha effetto, ai fini del computo della quota di compartecipazione ai costi del servizio, dal mese successivo a quello di presentazione. Non sono ammesse disdette per l'ultimo mese di frequenza scolastica. Il rinnovo tacito non opera nel caso in cui l'utente, alla ripresa del servizio, risulti debitore di tre o più quote mensili, cumulate nel corso dell'anno scolastico precedente. In tal caso il servizio è sospeso e può riprendere, compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio, entro cinque giorni dalla prova dell'avvenuto pagamento del debito.

4. L'assenza ingiustificata, che si protragga oltre trenta giorni continuativi, dà luogo alla cessazione del servizio. L'utente è comunque obbligato al pagamento della quota del mese entro il quale ricade il trentesimo giorno di assenza. S'intende giustificata l'assenza dovuta a motivi di salute attestati da certificazione medica.

ART. 5 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

1. Gli utenti del servizio di trasporto scolastico sono prelevati e riaccompagnati ai punti di fermata stabiliti negli orari previsti dai piani organizzativi annuali.

2. L'utente del servizio di scuolabus ricade sotto la responsabilità dell'ente per l'intera durata del tragitto, dal momento della salita, alla discesa dalla vettura. Il genitore, o chi esercita la patria potestà, all'atto della richiesta del servizio, sottoscrive l'impegno ad essere personalmente presente al momento della salita e discesa dalla vettura. In difetto del suddetto atto d'impegno la domanda è respinta.

3. Il genitore, con dichiarazione scritta depositata presso gli uffici comunali preposti, può delegare un adulto all'accompagnamento ed al prelievo del minore al punto di fermata convenuto. In caso di assenza del genitore o dell'adulto delegato al momento della discesa dal mezzo, il minore è condotto presso la sede operativa e posto sotto la custodia del personale incaricato del servizio, fino al momento del prelievo da parte del genitore o altro adulto autorizzato. Se, nel corso dell'anno scolastico, l'evento si ripete per tre volte, il servizio viene cessato.

4. In caso di sciopero riguardante il personale addetto al trasporto, in conformità alle disposizioni di legge in materia, il servizio non è garantito. Non sono previste riduzioni della quota di compartecipazione imputabili ad eventuali disservizi. In caso di sciopero riguardante il personale scolastico, la possibilità che non sia certa la presenza di personale preposto alla custodia degli alunni alla discesa dal mezzo dà luogo alla sospensione

REGOLAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI E DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO

del servizio. Non sono riconosciute riduzioni della quota di compartecipazione imputabili all'interruzione del servizio.

5. I mezzi destinati al trasporto degli iscritti alla scuola d'infanzia sono dotati di personale addetto a vigilare sulla sicurezza dei minori, per l'intera durata del tragitto. Gli utenti certificati ai sensi della legge 104/92, alunni delle scuole del territorio, sono accompagnati da personale appositamente incaricato.

6. In casi particolari e contingenti, su disposizione del dirigente competente, il servizio di accompagnamento può essere esteso agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado, purché ciò non comporti un aggravio dei costi a carico dell'Amministrazione.

ART. 6 - QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE AI COSTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

1. La quota di compartecipazione delle famiglie degli utenti ai costi del servizio è commisurata all'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare (ISEE). La Giunta comunale, con proprio atto, stabilisce annualmente detta quota e le particolari condizioni di riduzione e d'esenzione cui essa è soggetta.

2. Al di fuori dei casi previsti dall'art.1, comma 4, del DPCM 4 aprile 2001, n.242, i genitori dell'utente non coniugati e non conviventi costituiscono, ai soli fini ISEE, un unico nucleo familiare, c.d. "estratto". Il nucleo familiare estratto si compone della famiglia anagrafica del minore utente, integrata del genitore non convivente.

3. Gli utenti certificati ai sensi della legge 104/92 non sono soggetti all'obbligo di corrispondere la quota di compartecipazione al costo del servizio. Tale esenzione si applica a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello di produzione della relativa certificazione, senza alcun effetto retroattivo.

4. Il genitore richiedente il servizio provvede al pagamento delle quote di compartecipazione entro la data di scadenza espressamente indicata. Tale scadenza non potrà essere inferiore a trenta giorni decorrenti dalla data di fatturazione. In caso di pagamento tardivo, si procederà all'applicazione di una sanzione pari al 10% dell'importo fatturato, con addebito, ove possibile, sulla successiva emissione. Decorso inutilmente sessanta giorni dalla data di scadenza, si procederà al recupero coattivo del credito maturato nei modi previsti dalla normativa vigente.

5. Il servizio è sospeso nei confronti dell'utente che risulti debitore di tre quote mensili. In tal caso il servizio è riattivato, compatibilmente alle esigenze organizzative, entro tre giorni dalla prova dell'avvenuto pagamento da parte del debitore. Durante la sospensione, non è dovuta alcuna quota di compartecipazione ai costi del servizio da parte dell'utente.

ART. 7 - NORME DI COMPORTAMENTO E SANZIONI

1. A bordo, gli alunni siedono al loro proprio posto per la durata del tragitto, mantenendo un comportamento corretto ed educato, evitando schiamazzi o rumori che possano disturbare il conducente.

2. Il comportamento scorretto dell'utente, a seconda del suo eventuale ripetersi, della gravità delle conseguenze o della sua potenziale pericolosità, dà luogo, secondo la valutazione discrezionale del dirigente competente, a:

- a) richiamo verbale;
- b) ammonizione scritta;
- c) sospensione del servizio, con obbligo di pagamento della quota mensile;
- d) cessazione del servizio, con obbligo di pagamento per l'intero anno scolastico.

Nei casi di cui ai punti c) e d) non si applica la riduzione alla quota mensile prevista al precedente art. 6, comma 1.

REGOLAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI E DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO

3. In caso di danni arrecati al mezzo di trasporto, il Comune si riserva la facoltà di agire per il risarcimento nei confronti del genitore responsabile del minore.

ART. 8 - ALTRI DESTINATARI DEL TRASPORTO SCOLASTICO

1.L'Amministrazione comunale, fatte salve le finalità di cui all'art.2, comma 4, e nei limiti delle risorse disponibili, può destinare il servizio di trasporto ad agevolare la partecipazione dei residenti in età scolare ad iniziative didattico - educative, extra-scolastiche, sportive e/o ricreative.

ART. 8 BIS - MODALITA' DI VALUTAZIONE DELL'EFFICIENZA ED EFFICACIA DEL SERVIZIO

1.L'Amministrazione comunale, annualmente, valuta la funzionalità, l'efficienza, l'efficacia ed economicità del servizio.

2. Nell'esercizio della funzione di controllo, l'ente si avvale anche della collaborazione degli utenti e delle loro famiglie, approntando idonei strumenti di misurazione della *customer satisfaction*.

CAPO III

ART. 9 - IL SERVIZIO DI REFEZIONE

1. Il servizio di refezione scolastica, oltre ad agevolare l'effettivo esercizio del diritto allo studio, costituisce un importante contributo alla diffusione di una corretta educazione e cultura dell'alimentazione tra gli studenti e le loro famiglie.

2. Il Comune, ogni anno scolastico, preso atto delle domande di servizio pervenute entro la data di scadenza fissata con avviso pubblico, stabilisce i piani organizzativi del servizio in base al numero dei richiedenti ed alla loro assegnazione presso i vari plessi scolastici del territorio comunale.

ART. 9 BIS - LA REFEZIONE NELL'AMBITO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

1. Il Comune, preso atto delle domande di accesso ai servizi educativi comunali per la prima infanzia e della ricettività delle strutture preposte, stabilisce il funzionamento del servizio in conformità al calendario educativo annualmente fissato dal dirigente competente.

Il servizio di refezione erogato nei confronti degli utenti dei servizi educativi comunali per la prima infanzia è soggetto all'applicazione analogica delle norme di cui al presente Capo III, fatta eccezione per l'art.11, commi 1 e 2.

ART. 10 - ACCESSO AL SERVIZIO DI REFEZIONE

1. Il genitore dell'alunno che intenda avvalersi del servizio di refezione scolastica presenta domanda servendosi degli appositi moduli entro i termini di scadenza previsti dall'avviso pubblico e, comunque, non oltre il termine di scadenza per l'iscrizione alla scuola prescelta. Eventuali domande presentate dopo la scadenza, o nel corso dell'anno scolastico, potranno essere accolte compatibilmente alle esigenze organizzative del servizio.

REGOLAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI E DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO

2. Il genitore sottoscrive, unitamente alla domanda d'iscrizione, una dichiarazione preventiva in forza della quale si riconosca al Comune il diritto di agire, nelle forme stabilite dalle leggi vigenti, per il recupero delle somme dovute in caso d'inadempimento. In difetto di tale dichiarazione la domanda è respinta.

3. La richiesta di servizio è valida per l'intero anno scolastico e si rinnova tacitamente, salvo disdetta scritta del genitore, fino al passaggio dell'utente all'ordine scolastico superiore. La disdetta ha effetto, ai fini del computo della quota di compartecipazione ai costi del servizio, dal mese successivo a quello di presentazione. Non sono ammesse disdette per l'ultimo mese di frequenza scolastica.

Il rinnovo tacito non opera nel caso in cui l'utente, alla ripresa del servizio, risulti ancora debitore di tre o più quote mensili, cumulate nel corso dell'anno scolastico precedente. In tal caso, fermo restando quanto stabilito dal successivo art.14, comma 3 per il recupero dei debiti pregressi, l'utente decade dalla possibilità di beneficiare delle misure di riduzione delle quote di compartecipazione di cui al comma 1 dello stesso articolo e su di esso grava l'intero costo di produzione del pasto consumato. La riduzione della quota di compartecipazione può essere nuovamente applicata a partire dal giorno successivo alla completa estinzione del debito pregresso, sempre che ne sussistano le condizioni.

ART. 11 - DESTINATARI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE

1. Sono ammessi a fruire del servizio di refezione gli alunni frequentanti le scuole pubbliche d'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, residenti nel Comune. Compatibilmente con l'organizzazione del servizio sono ammessi gli alunni residenti iscritti presso le scuole private locali, prive di finalità di lucro e riconosciute dallo Stato, la cui offerta formativa preveda la frequenza pomeridiana.

2. Il Comune prima di erogare il servizio accerta l'assenza di finalità di lucro della scuola privata richiedente acquisendo copia dello statuto sociale e dell'ultimo bilancio consuntivo, procedendo quindi alla stipula di apposita convenzione.

3. Hanno diritto a fruire del servizio di refezione scolastica anche i soggetti di seguito indicati:

- a. personale docente statale in servizio al momento della somministrazione dei pasti agli alunni;
- b. personale comunale educativo ed assistente all'infanzia in servizio al momento della somministrazione del pasto agli utenti.

ART. 12 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

1. Il Comune eroga il servizio di refezione scolastica direttamente e/o avvalendosi di soggetti terzi, nel rispetto delle normative vigenti. Il Comune esercita sui soggetti affidatari del servizio un controllo diretto e accurato, basato sul rispetto del capitolato speciale d'appalto e, ove presente, del contratto di servizio e/o della carta del servizio.

2. I menù settimanali, adeguatamente differenziati a seconda della stagione e dei destinatari in base a tabelle dietetiche e nutrizionali predisposte da professionisti specialisti, sono sottoposti all'approvazione degli organi competenti e rese pubbliche mediante affissione nei locali refettorio. Il menù settimanale deve essere rigorosamente rispettato ed eventuali eccezioni possono essere ammesse solo se dovute a cause impreviste ed imprevedibili, non imputabili al soggetto erogatore il servizio.

3. Eventuali casi d'intolleranza e/o allergia alimentare debbono essere tempestivamente segnalati, a cura del genitore, al soggetto erogatore il servizio e opportunamente accompagnati da documentazione medica, in modo che possa essere approntata una dieta personalizzata conforme alle esigenze dell'utente. La certificazione medica deve essere rinnovata regolarmente entro l'avvio di ciascun anno scolastico.

4. La dichiarazione del genitore dell'utente, resa al soggetto erogatore il servizio, attestante la presenza di motivi etico - religiosi contrari al consumo di particolari alimenti, dà luogo alla personalizzazione della dieta.

REGOLAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI E DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO

La dichiarazione non necessita di rinnovo annuale. In caso di rinuncia, la dieta personalizzata non può essere richiesta una seconda volta.

ART. 13 - COMMISSIONE MENSA

1 L'Amministrazione, per favorire la trasparente gestione del servizio e valorizzare il contributo dei genitori al costante miglioramento della sua qualità, contribuisce all'istituzione di una commissione permanente denominata "Commissione mensa". Alla Commissione - composta dai rappresentanti dei genitori degli utenti delle scuole del territorio di ogni ordine e grado, da una rappresentanza del personale docente ed organizzata secondo un apposito regolamento – spetta esercitare, nella massima libertà di giudizio e nei limiti del regolamento stesso, il ruolo di

- a. monitoraggio del livello qualitativo e di segnalazione di eventuali disservizi;
- b. raccolta e proposta di eventuali soluzioni migliorative;
- c. collaborazione con l'Amministrazione nel rapporto con le famiglie utenti, contribuendo alla circolazione di corrette informazioni circa la gestione del servizio ed il livello qualitativo dello stesso.

ART. 14 - COMPARTECIPAZIONE AI COSTI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

1. La quota di compartecipazione delle famiglie degli utenti ai costi del servizio è commisurata all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). La Giunta comunale, con proprio atto, stabilisce annualmente detta quota e le condizioni di riduzione e d'esenzione per reddito cui essa è soggetta.

2. Al di fuori dei casi previsti dall'art.1, comma 4, del DPCM 4 aprile 2001, n.242, i genitori dell'utente non coniugati e non conviventi costituiscono, ai soli fini ISEE, un unico nucleo familiare, c.d. "estratto". Il nucleo familiare estratto si compone della famiglia anagrafica del minore utente, integrata del genitore non convivente.

3. Al genitore richiedente il servizio spetta il pagamento delle quote di compartecipazione entro la data di scadenza espressamente indicata. Tale scadenza non potrà essere inferiore a trenta giorni, decorrenti dalla data di fatturazione. In caso di pagamento tardivo, si procederà all'applicazione di una sanzione pari al 10% dell'importo fatturato, con addebito, ove possibile, sulla successiva emissione. Decorso inutilmente sessanta giorni dalla data di scadenza, si procederà al recupero coattivo del credito maturato nei modi previsti dalla normativa vigente.

3. Gli utenti certificati ai sensi della legge 104/92 non sono soggetti all'obbligo di corrispondere la quota di compartecipazione al costo del servizio. Tale esenzione si applica a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello di produzione della relativa certificazione, senza alcun effetto retroattivo.

ART. 15 - NORME DI COMPORTAMENTO

1. I refettori scolastici sono destinati esclusivamente al consumo dei pasti. Durante l'erogazione del servizio, non è consentito il consumo di cibi o bevande diverse da quelle somministrate dal soggetto preposto.

2. Tutte le fasi, dalla preparazione alla somministrazione del pasto, si svolgono nel pieno rispetto della vigente normativa sulla sicurezza alimentare e degli specifici piani di autocontrollo adottati presso ciascun locale adibito al servizio.

ART. 16 - MODALITA' DI VALUTAZIONE DELL'EFFICIENZA ED EFFICACIA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

1.L'Amministrazione comunale, annualmente, valuta la funzionalità, l'efficienza, l'efficacia ed economicità del servizio.

REGOLAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI E DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO

2. Nell'esercizio della funzione di controllo, l'ente si avvale anche della collaborazione degli utenti e delle loro famiglie, approntando idonei strumenti di misurazione della *customer satisfaction*.

3. Alla valutazione della qualità del servizio concorre la Commissione mensa nei modi e nelle forme stabilite nel proprio regolamento.

CAPO IV

ART. 17 - ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

1. E' prevista la completa esenzione dal pagamento della quota di compartecipazione al costo dei servizi educativi e scolastici nel caso in cui le condizioni del nucleo familiare del minore siano connotate da particolare disagio socio-economico. La condizione di disagio socio-economico consiste in un particolare svantaggio e disagio sociale, pur non direttamente riconducibile al basso livello di reddito, segnalato e adeguatamente documentato dai servizi sociali territorialmente competenti. L'esenzione è disposta con atto del dirigente competente.

2. La Giunta comunale stabilisce annualmente la soglia ISEE di riferimento e le ulteriori condizioni indispensabili al riconoscimento dell'esenzione totale dal pagamento della quota di compartecipazione ai costi dei servizi educativi e scolastici.

CAPO V

ART. 18 - INTERVENTI DI SUSSIDIO E DI AGEVOLAZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

1. L'Amministrazione, in conformità agli indirizzi normativi statali e regionali in materia, provvede all'erogazione gratuita dei libri di testo adottati dalle scuole primarie del territorio. A tal scopo, il Comune, in collaborazione con le competenti istituzioni scolastiche, distribuisce annualmente alle famiglie degli studenti apposite "cedole librarie", valide per l'acquisto dei libri di testo presso l'esercizio commerciale liberamente scelto dal beneficiario.

2. L'Amministrazione comunale, nel quadro delle finalità generali di cui all'art.1 del presente regolamento, fornisce gratuitamente i libri di testo agli studenti della scuola secondaria di primo grado nel caso in cui sussistano le condizioni di cui al precedente art.17. I contributi sono assegnati dal dirigente competente, nei limiti delle risorse annualmente destinate allo specifico intervento, previa selezione pubblica degli aventi diritto.